



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 2116**

### SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. MARCO MARIANI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, approvato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 16365 del 4 marzo 2008 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Marco Mariani, nato a Monza (MB), il 9 agosto 1965;

VISTA la nota del 18 gennaio 2022 (prot. n. 2969 di pari data), con cui Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Marco Mariani, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



VISTA la nota dell'11 luglio 2022 (prot. n. 45137/22), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Marco Mariani, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, l'inosservanza delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:

- art 158, comma 1 (già art. 107, comma 1), per non avere osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, in particolare per aver ricevuto i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente;
- art. 159, comma 6 (già art. 108, comma 6), per aver ricevuto dal cliente forme di compenso o di finanziamento;
- art. 159, comma 7 (già art. 108, comma 7), per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente;

RILEVATO che con nota del 19 luglio 2022 (prot. n. 46639 di pari data), il consulente ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le successive note del 22 luglio 2022 (prot. nn. 47215 e 47221 di pari data), con cui rispettivamente l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro a detta istanza, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive presentate dal consulente con note del 19 luglio 2022 (prot. n. 46642 di pari data) e del 1° agosto 2022 (prot. n. 49141 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 20 dicembre 2022 – trasmessa in pari data anche al Sig. Marco Mariani e all'Intermediario per il quale il consulente operava all'epoca dei fatti (prot. n. 79918 del 20 dicembre 2022) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al consulente e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, l'intermediario non ha fatto pervenire proprie osservazioni;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate nell'interesse del consulente con nota del 23 dicembre 2023 (prot. n. 80722 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;



RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Marco Mariani le sopra menzionate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento l'Organismo (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 vigente *ratione temporis*) irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 8, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *b)* n. 7) del previgente regolamento), l'Organismo dispone la sospensione da uno a quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'art. 159, comma 6, del Regolamento Intermediari;
- per la ricezione e l'utilizzo dei codici di accesso di pertinenza della clientela in violazione degli art. 158, comma 1 e 159, comma 7, del Regolamento Intermediari non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della relativa gravità che nella fattispecie non risulta particolarmente rilevante, atteso che la condotta ha interessato un singolo cliente, col quale intercorreva un rapporto personale;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, (già art. 110, comma 3, del previgente regolamento intermediari), tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, l'Organismo può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore; nel caso di specie, per la violazione accertata appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della sospensione dall'Albo, in ragione delle seguenti circostanze:
  - i trasferimenti di denaro a titolo di prestito oggetto di accertamento non presentano un considerevole valore patrimoniale e hanno interessato un solo cliente, col quale intercorreva un rapporto di natura familiare di lunga durata;
  - la condotta del consulente non ha determinato alcuna conseguenza dannosa né per il cliente né per l'Intermediario;
  - con riguardo all'attività professionale svolta dal consulente, oltre al caso in esame, non risulta reclamo di alcun tipo né alcun precedente a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione risulta posta in essere deliberatamente dal Sig. Marco Mariani, il quale ha manifestato un atteggiamento collaborativo sia nell'ambito degli accertamenti di *Audit* condotti dall'Intermediario sia nell'ambito del presente procedimento;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. *b*), del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti del Sig. Marco Mariani, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale *"le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili"*;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

l'adozione nei confronti del Sig. Marco Mariani, nato a Monza (MB), il 9 agosto 1965, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata ai soggetti interessati e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, entro trenta giorni dalla data di notifica, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 25 gennaio 2023

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Mauro Maria Marino